

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2837**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TATÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2004**

—————

Nuove disposizioni in materia di esercizio  
dell’attività di autoparco

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente relativa all'attività di autoparco, autorimesse e parcheggi è costituita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dal testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il servizio pubblico di autorimessa e parcheggio è disciplinato dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Coloro che intendono esercitare l'attività di autorimessa e parcheggio devono presentare una regolare domanda in bollo al sindaco, nella quale indicare: le generalità del richiedente e nel caso di società, le generalità del legale rappresentante, l'ubicazione della sede dell'esercizio, la copia dell'estratto mappale dell'immobile e dell'area oggetto dell'attività, nonché la planimetria indicante l'organizzazione degli spazi destinati all'attività di autorimessa e parcheggio, la destinazione d'uso del locale o dell'area individuata, in caso di bene concesso in affitto, l'assenso del proprietario all'uso per il quale viene presentata l'istanza di autorizzazione, le indicazioni delle modalità di gestione preventiva, l'eventuale documentazione necessaria per completare le valutazioni di cui ai punti precedenti.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di autorimessa e parcheggio sono soggette ai pareri obbligatori e vincolanti degli uffici dell'amministrazione locale.

Nel caso di accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione locale gli interessati presentano la seguente documentazione:

a) per l'esercizio di attività di autorimessa:

- certificato di prevenzione incendi;
- nulla osta sanitario;
- concessione edilizia;

b) per l'esercizio di attività di parcheggio:

- nulla osta sanitario, se necessario.

Nel caso di esercizio di attività di parcheggio, le norme di prevenzione sono stabilite dall'amministrazione comunale secondo criteri generali concordati con il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autorimessa e parcheggio scadono il 31 dicembre di ogni anno. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di consentire ai gestori di autoparchi la realizzazione di *box*, costituiti da strutture mobili e chiuse, senza però che per permettere la realizzazione di tali strutture sia necessario in alcun modo modificare la normativa antincendio.

Tali strutture devono occupare una superficie non superiore al 30 per cento della superficie totale destinata ad autoparco e consentire così il ricovero di autoveicoli.

Per i motivi su esposti, si auspica una sollecita approvazione del presente disegno di legge volto a facilitare l'esercizio dell'attività di autoparco nel rispetto da parte degli organi competenti, annualmente, delle norme in esso contenute.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I titolari o i gestori di autoparco possono realizzare superfici coperte per il ricovero di autoveicoli, senza richiedere concessione edilizia in sede di presentazione della domanda.

2. La superficie coperta ai sensi del comma 1 non può essere superiore al 30 per cento della superficie totale.

### Art. 2.

1. Sulle superfici coperte ai sensi dell'articolo 1, possono essere realizzati dei *box* costituiti da strutture mobili con la possibilità di chiusura mediante serrande metalliche grigliate a maglia larga.

2. I *box* di cui al comma 1 devono avere le seguenti dimensioni minime:

- a) larghezza: metri 3,00;
- b) lunghezza: metri 6,00;
- c) altezza: metri 2,10.

### Art. 3.

1. Il rispetto delle norme di cui alla presente legge è affidato ai tecnici della pubblica amministrazione di competenza annualmente.

### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

